

N. R.G. 5/2022

GIULIANO [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

IL GIUDICE DELEGATO

Esaminate le contestazioni sollevate ex art 14 *octies* Ln3/2012 dall' [REDACTED] e dall' [REDACTED] avverso il progetto di Stato passivo formato dal liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio aperta in data 31 marzo 2022 in favore di [REDACTED], preso atto della documentazione allegata e sentite le parti osserva quanto segue.

Quanto all' [REDACTED]

La professionista - in data 3 giugno 2021 era stata nominata Custode Giudiziario e successivamente (il 2 dicembre 2021) anche Delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare n. 267/2021 R.G. avanti il Tribunale di Bergamo.

La procedura esecutiva dopo l'apertura della liquidazione del patrimonio era stata dichiarata improcedibile dal Giudice dell'esecuzione in data 16 maggio 2022.

L'av. [REDACTED] ha depositato domanda di partecipazione alla liquidazione e art14 *septies* L3/2012 chiedendo di essere ammessa *“in prededuzione in quanto costi relativi alla procedura esecutiva immobiliare, ad oggi dichiarata improcedibile alla luce della presente procedura di sovraindebitamento, per la complessiva somma di euro 3.357,37 o della maggiore o minore somma che il Giudice competente dovesse ritenere liquidabile:*

- di cui euro 1.638,37 per attività di Custode
- di cui euro 1.719,00 per attività di Delegato
- *In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il credito non dovesse essere ammesso in prededuzione, si richiede l'ammissione in via privilegiata dell'importo di euro 3.357,37 o della maggiore o minore somma che il Giudice competente dovesse ritenere liquidabile.” ;*

Il liquidatore nel progetto di stato passivo, inviato in data 01/07/2022, ha proposto di ammettere [REDACTED] come di seguito: *“Ammesso per euro 1.040,00 in privilegio ex art. 2770 c.c. di cui euro 1.000,00 per sorte capitale euro*

40,00 per c.p.a.. *Motivazione: riconosciuto il credito vantato dall'istante, quale professionista delegato, come determinato nell'ambito dell'esecuzione immobiliare 267/2021 R.G. avanti il Tribunale di Bergamo. Esclusa la prededuzione richiesta per l'importo di cui sopra, in quanto da riconoscersi in privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c. Escluso l'ulteriore importo richiesto in prededuzione per euro 2.317,37 per attività di custodia ed ulteriore attività quale delegato alla vendita per mancanza documentazione comprovante il credito vantato.*"

██████████ ha formulato osservazioni al progetto di stato passivo reso dal liquidatore osservando che "...- l'importo ad oggi appare non quantificabile in quanto si richiede che il valore corrisponda al prezzo di vendita dei beni oggetto della procedura esecutiva; - la sottoscritta ritiene, pertanto, che il proprio credito sia certo nell'an ma non – ovviamente – nel quantum e che tale incertezza non sia di certo imputabile alla scrivente, in quanto, la stessa, si trova nell'impossibilità di farsi liquidare il dovuto per i motivi sopra esposti.... alla luce di quanto sopra esposto, si richiede di essere ammessi alla procedura con riserva del quantum (non essendoci dubbi sull'an) che solo a seguito della vendita dei beni (oggetto della procedura esecutiva n. 267/2021 dichiarata estinta) potrà essere liquidato correttamente dal G.E.".

Ad avviso del liquidatore la richiesta di essere ammessa alla procedura "con riserva del quantum" in assenza di previsioni espresse della Legge n. 3/2012, e non rientrando comunque la fattispecie neppure nell'ipotesi di cui all'art.96 l. fall., doveva essere rigettata. Parimenti doveva essere rigettata la richiesta di ammissione di qualsiasi ulteriore importo in assenza di un provvedimento del Giudice dell'esecuzione che liquidi gli importi richiesti.

Osserva questo giudice che l'essenzialità della salvaguardia del concorso e delle graduazioni imprescindibili nella naturale sede liquidatoria (sia essa una liquidazione del patrimonio o un fallimento, ovvero oggi una liquidazione controllata o una liquidazione giudiziale) impone che la liquidazione definitiva degli ausiliari della procedura esecutiva per l'attività espletata sino alla declaratoria di improcedibilità ed il loro pagamento avvenga in questa sede (sul punto Tribunale Bergamo 10.2.2020 ma già Tribunale Monza 13.4.2015 e Tribunale di Napoli Nord 16.11.2016). Queste spese per loro natura sono assistite da prededuzione sulla massa attiva per effetto della previsione di cui agli artt 2770 e 2777 c.c. in quanto effettuate nell'interesse della massa dei creditori, avvantaggiandosi questa oltre che del pignoramento e dei suoi effetti sostanziali (artt. 2913 e ss. c.c.), anche degli atti esecutivi posti in essere.

In ordine al *quantum*, circa l'attività di custode, tenuto conto del valore di stima dell'immobile, degli adempimenti necessariamente espletati tra la nomina e la declaratoria di improcedibilità, degli usuali criteri di liquidazione adottati dalla Sezione in sede esecutiva, dell'assenza di rappresentazione da parte dell'istante

di peculiari attività compiute, appare equo riconoscere all'ausiliario, ai sensi del DM n.80/2009, l'importo di euro 1.000,00 oltre accessori, al lordo di quanto già ricevuto come acconto in sede esecutiva.

Quanto all'attività espletata come delegato, alla stessa compete l'importo richiesto di euro 1500,00, oltre accessori, al lordo di quanto già ricevuto come acconto in sede esecutiva, importo da ritenersi riferito alle fasi preliminari previste dal D.M. 15 ottobre 2015, n. 227.

Quanto al [REDACTED]

Il legale, che ha assistito professionalmente [REDACTED] nella presentazione del ricorso per l'accesso alla liquidazione di patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012, ha depositato domanda di ammissione al passivo della procedura chiedendo *“ai sensi e per gli effetti di legge, nonché alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato di essere ammesso al passivo del Sig. [REDACTED] ... e di partecipare alla distribuzione dell'attivo, come segue:*

- in prededuzione per l'importo complessivo di Euro 7.295,60 e accessori a titolo di prestazione professionale compiuta, come da preavviso di parcella n. 52 datato 27.12.2021 in mera sorte capitale”;

Il liquidatore nel progetto di stato passivo, inviato in data 01/07/2022, ha proposto di ammettere l'[REDACTED] come di seguito:

“Il Liquidatore propone l'ammissione: Ammesso per euro 7.295,60 in prededuzione di cui euro 5.000 per sorte capitale, euro 750 per spese generali, euro 230 per c.p.a. oltre iva. Motivazione: assistenza professionale prestata dall'[REDACTED] al [REDACTED] in occasione ed in funzione della presentazione del ricorso per l'accesso alla procedura di Liquidazione di patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 così come rileva da specifico contratto”.

[REDACTED] ha formulato osservazioni al progetto di stato passivo reso dal liquidatore chiedendo: *“ai sensi e per gli effetti di legge, nonché alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato di essere ammesso al passivo del [REDACTED] e di partecipare alla distribuzione dell'attivo, come segue:*

- in prededuzione antergato ex art. 111-ter L.F. a qualsivoglia creditore ipotecario per l'importo complessivo di Euro 7.295,60 s.e.€o. a titolo di prestazione professionale compiuta, come da preavviso di parcella n. 52 datato 27.12.2021 in mera sorte capitale”.

Il liquidatore non ha ritenuto di accogliere le osservazioni proposte valorizzando la previsione dell'art. 14-duodices secondo comma L. n. 3/2012 e pertanto valutando il credito, nella fase di distribuzione dell'attivo realizzato, come postergato ai crediti ipotecari.

Osserva il giudicante che la previsione dell'art14 *duodecies* comma 2 secondo cui: "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o in uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti" è norma che detta un'eccezione rispetto al trattamento dei crediti nel concorso e quindi è la norma di stretta interpretazione. Le spese legali sostenute dal debitore che accede alla procedura sono senz'altro prededucibili, ma nel rispetto della priorità assicurata all'ipotecario.

P.T.M.

Visto l'art.14 *octies* L.3/2012,

Credito [REDACTED]: Ammesso per euro 2.500,00 oltre accessori in prededuzione, al lordo di quanto eventualmente già percepito in sede esecutiva. Motivazione: riconosciuto il credito vantato dall'istante, quale custode e professionista delegato, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare 267/2021 R.G. avanti il Tribunale di Bergamo"

Credito [REDACTED]: si rigetta la contestazione e conferma il progetto di Stato passivo predisposto dal liquidatore.

Bergamo, 19/02/2023

IL GIUDICE DELEGATO

dott.Laura De Simone